



# AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

## IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

## RENDE NOTO

- 1 Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
- 2 I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C. 17634.12982(23) del 30 ottobre 1996;
  - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
  - e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3 Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
  - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.